



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Uffici I e II ex DGSA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-Classif.: I.1.a.e/2015/11

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari regionali e provinciali

Al Centro Nazionale di Referenza per la Brucellosi
IZS Abruzzo e Molise

Al Centro Nazionale di Referenza per la Tuberculosis da *M. Bovis*
IZS della Lombardia ed Emilia-Romagna

Al Centro Nazionale di Referenza per lo studio dei Retrovirus dei
Ruminanti
IZS Umbria- Marche

Alla FNOVI
info@pec.fnovi.it

Al SIVEMP
sivemp@pec.it

LORO SEDI

OGGETTO: O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica". Chiarimenti e indicazioni applicative.

Con riferimento all'applicazione delle misure di cui all'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 e alle richieste di chiarimento pervenute, per le vie brevi, da diverse regioni e AASSLL, si rappresenta quanto segue.

Premessa

Il Ministero della salute, sulla base dell'andamento epidemiologico delle malattie oggetto dell'OM e, in conseguenza alle raccomandazioni espresse dalla Commissione Europea nei report di audit n. 6979/2013 e n. 8407/2010 del Food Veterinary Office, ha ritenuto necessario intensificare gli interventi di lotta nei

Direttore dell'Ufficio I: Dr.ssa Marina Bellucci
Referente dell'Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco
Dr.ssa Patrizia Ippolito
Dr.ssa Sarah Guizzardi
Dr. Roberto Lomolino
Dr.ssa Angelica Primavera

territori non ancora ufficialmente indenni (non U.I.) e, nel contempo, rafforzare le misure di sorveglianza nelle aree ufficialmente indenni (U.I.) al fine di tutelare la qualifica sanitaria acquisita.

Inoltre, si è provveduto a introdurre modalità e procedure per razionalizzare la raccolta dei dati utili a soddisfare i debiti informativi a carico del Ministero della Salute nei confronti della Commissione europea.

Alle province per le quali è in corso di valutazione, presso i competenti uffici comunitari, il riconoscimento dello status di territorio U.I., si applicheranno le disposizioni di cui all'OM previste per i territori U.I., a seguito della approvazione da parte del Comitato permanente.

Sarà cura della scrivente Direzione generale informare tempestivamente le regioni di appartenenza.

1) Articolo 2, comma 4 - Diradamento dei controlli

Si rappresenta che dovranno essere concordate con il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - solo le modifiche ai piani regionali **successive all'entrata in vigore dell'OM.**

2) Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 - Identificazione e registrazione degli animali

In merito a tale previsione di cui al comma 1, sull'identificazione e registrazione degli animali si chiarisce che l'OM non introduce un obbligo generalizzato di identificazione elettronica di tutti gli animali, bensì prevede l'obbligo di registrazione nella Banca Dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) degli animali identificati elettronicamente.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che il termine di sette giorni, per la registrazione in BDN degli animali identificati elettronicamente, secondo le indicazioni sopraspecificate, si applica agli animali di nuova identificazione.

In particolare, gli animali identificati elettronicamente sono:

- per le province U.I., gli animali per i quali **già esiste l'obbligo** di identificazione secondo la normativa vigente (ovini e caprini);
- per le province non U.I., oltre agli ovini e i caprini, **i bovini oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado e gli animali presenti negli allevamenti infetti**. Tale ultima misura è facoltativa per i territori riconosciuti U.I., che possono adottarla sulla base della valutazione del rischio.

Per quelli che risultano già identificati elettronicamente prima dell'entrata in vigore dell'OM, le regioni e le province autonome potranno programmare tempi di registrazione gradualmente per l'inserimento in BDN del pregresso e adattate alle specificità produttive e territoriali. Si ricorda che la registrazione individuale degli animali in BDN è anche propedeutica alla concessione degli aiuti europei agli allevatori previsti nell'ambito della PAC.

*Direttore dell'Ufficio I: Dr.ssa Marina Bellucci
 Referente dell'Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco
 Dr.ssa Patrizia Ippolito
 Dr.ssa Sarah Guzzardi
 Dr. Roberto Lomolino
 Dr.ssa Angelica Primavera*

3) Articolo 3, comma 6 - Obblighi informativi

La disposizione introduce l'obbligo di inserire nel sistema informativo SANAN tutte le **informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività**, ciò al fine di assicurare la disponibilità delle informazioni rilevanti per la gestione dei piani.

Le suddette informazioni possono essere inserite direttamente nel sistema informativo ministeriale oppure, se presenti in un sistema informativo già in uso alle autorità locali, trasferite nel SANAN mediante cooperazione applicativa. Pertanto le regioni o province autonome che già dispongono di un proprio sistema informativo continueranno ad utilizzarlo, concordando con il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'IZS di Teramo le modalità di attuazione della cooperazione applicativa. Tale opzione riguarda anche le **procedure di autorizzazione per pascolo e transumanza** (articolo 9, comma 9), la **registrazione dei controlli sugli allevamenti da ingrasso** (articolo 7, comma 5) nonché i **controlli sulle stalle di sosta** (articolo 6, comma 8), per le quali si fornisce in allegato una specifica check list.

4) Articolo 3 - Modello IV informatizzato

Al riguardo si rappresenta che saranno fornite alle regioni e alla province autonome le specifiche istruzioni tecniche per adempiere all'obbligo di utilizzo del modello IV informatizzato per tutte le movimentazioni che saranno autorizzate sul territorio nazionale entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'OM, considerato che l'informatizzazione del modello IV rappresenta uno degli obiettivi della "Agenda per la semplificazione 2015-2017".

Le regioni e le province autonome che dispongono di una propria Banca dati regionale (BDR) potranno continuare ad utilizzarla tenuto conto che, presso il CSN di Teramo, sono in corso di predisposizione i *Web services* necessari ad attivare la cooperazione applicativa tra sistemi regionali e sistema nazionale.

5) Articolo 5 - Misure per gli allevamenti infetti

Le disposizioni contenute nell'articolo prevedono di intervenire più rapidamente e direttamente nella gestione dei focolai, per fronteggiare l'emergenza, attraverso la definizione di tempi abbreviati e di **specifiche misure da adottare**.

6) Articolo 9, comma 1 - Misure per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, brado e semibrado permanente

In merito al contenuto del comma 1, inerente l'obbligo di identificazione elettronica, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione per la movimentazione **degli animali destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, brado e semibrado**, si rinvia ai chiarimenti forniti al punto 2).

*Direttore dell'Ufficio I: Dr.ssa Marina Bellucci
Referente dell'Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco
Dr.ssa Patrizia Ippolito
Dr.ssa Sarah Guizzardi
Dr. Roberto Lomolino
Dr.ssa Angelica Primavera*

7) Articolo 9, commi 2, 10 e 11 - Identificazione, geo-referenziazione e registrazione dei pascoli in BDN

Per quanto attiene all'identificazione, geo-referenziazione e registrazione dei pascoli in BDN, già prevista tra l'altro dal manuale operativo per l'anagrafe bovina, si specifica che tale previsione è funzionale a rendere più completa ed efficace la registrazione della movimentazione verso il pascolo sia per i motivi di natura epidemiologica, sia per consentire l'erogazione di specifici contributi agli allevatori nell'ambito della PAC.

A riguardo, si evidenzia la necessità di **evitare l'attribuzione di codici identificativi diversi allo stesso pascolo**, qualora questo sia stato già identificato e individuato con una specifica coppia di coordinate o di identificativi catastali, suggerendo, prima di procedere alla registrazione di un nuovo pascolo, di **verificare l'elenco dei pascoli già registrati nel Comune di riferimento** per evitare una duplice registrazione dello stesso appezzamento di terreno. Si specifica, inoltre, che la registrazione di un pascolo prescinde dalla specie animale che vi sarà condotta e che un determinato "codice pascolo" potrà essere richiamato da qualsiasi sezione dell'Anagrafe (bovina, ovicaprina, etc...) nel corso della registrazione di una movimentazione da e verso il pascolo. Si può prescindere dalla registrazione in quelle situazioni in cui il pascolo è situato nelle immediate vicinanze o comunque all'interno dell'azienda zootecnica già identificata con un proprio codice aziendale.

Per quanto riguarda **le definizioni**, con il termine "**brado**" si intende quella condizione di allevamento in cui gli animali sono tenuti liberi all'aperto tutto l'anno, senza ricoveri e senza somministrare loro mangimi, procurandosi essi stessi il cibo sui pascoli. Per "**semibrado**" si intende una condizione analoga che è praticata solo per alcuni mesi nel corso dell'anno. In tale fattispecie non sono comprese tutte quelle situazioni in cui gli animali rientrano ogni giorno nel proprio ricovero e sono in qualche modo accuditi e giornalmente controllati, almeno visivamente, dal detentore.

In merito all'applicazione di quanto previsto ai **commi 10 e 11** - sul presupposto che la valutazione sulla necessità o meno di disporre la cattura e sequestro degli animali, per i quali ricorrono le fattispecie previste dai commi citati, compete al servizio veterinario ufficiale - si specifica che, una volta effettuati i controlli anagrafici e sanitari, gli animali catturati ricadono sotto la disponibilità e, quindi, la responsabilità del Comune. A tal fine, si suggerisce anche di concordare, a livello locale, idonee strategie di collaborazione ed integrazione che possano favorire la soluzione delle problematiche inerenti alla cattura e al sequestro degli animali.

8) Articolo 12 - Verifiche

Il regolamento (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dispone, all'articolo 8, comma 3, che le autorità competenti prevedano procedure per verificare l'efficacia dei

*Direttore dell'Ufficio I: Dr.ssa Marina Bellucci
Referente dell'Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco
Dr.ssa Patrizia Ippolito
Dr.ssa Sarah Guizzardi
Dr. Roberto Lomolino
Dr.ssa Angelica Primavera*

controlli ufficiali eseguiti e per assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari. La missione di *General Audit* del 2010 e il *General follow up audit* del 2011, eseguiti dal *Food Veterinary Office*, hanno, a riguardo, evidenziato una carente applicazione del predetto articolo 8, comma 3, nel sistema dei controlli ufficiali italiano. In merito, il Ministero della salute, con nota del Capo del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, prot. DGSAF 0015372-P-16/08/2012, ha diramato istruzioni operative atte a promuovere la conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali sull'intero territorio nazionale.

Pertanto, l'articolo in esame, tenendo conto delle peculiarità del settore, individua le attività di verifica dell'efficacia dei controlli che il regolamento (CE) 882/2004 pone in capo all'autorità competente, che, nella fattispecie, è rappresentata dal responsabile del Servizio veterinario di sanità animale.

L'OM, pertanto, interviene su adempimenti già previsti, disponendo il ricorso all'uso di strumenti informatici per rendere immediata la consultazione dei dati delle attività e per l'adozione di tempestive azioni correttive.

Il comma 3 introduce, avvalendosi dei Centri di referenza nazionali, un meccanismo indipendente di verifica della qualità delle indagini epidemiologiche, che consente alle autorità regionali e locali di acquisire informazioni sull'efficacia delle stesse, indispensabile alla eradicazione delle malattie considerate.

IL DIRETTORE GENERALE

**F.to Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993

*Direttore dell'Ufficio I: Dr.ssa Marina Bellucci
Referente dell'Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco
Dr.ssa Patrizia Ippolito
Dr.ssa Sarah Guizzardi
Dr. Roberto Lomolino
Dr.ssa Angelica Primavera*

CHECK LIST PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO NELLE STALLE DI SOSTA DELLA SPECIE BOVINA, BUFALINA E OVICAPRINA (O.M. 28 maggio 2015, articolo 6)

Data:	Codice aziendale:	Identificativo fiscale Proprietario: Identificativo fiscale Detentore: Specie animale:			
RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO: Cognome e nome: _____ <input type="checkbox"/> Proprietario <input type="checkbox"/> Detentore degli animali <input type="checkbox"/> Altro _____					
AUTORIZZAZIONE DELLA STALLA DI SOSTA: Autorizzazione n. del rilasciata da SPECIE <input type="checkbox"/> bovina <input type="checkbox"/> bufalina <input type="checkbox"/> ovicaprina ORIENTAMENTO PRODUTTIVO: <input type="checkbox"/> da macello, n. bovini max bufalini max <input type="checkbox"/> da allevamento, n. bovini max bufalini max ovi-caprini max - Possibilità di ospitare vacche in lattazione SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - Se sì, numero massimo di vacche in lattazione ospitabili					
CRITERIO DI CONFORMITA'	GIUDIZIO DI CONFORMITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE			
Identificazione degli animali e tenuta delle registrazioni					
1	Il proprietario o il detentore degli animali effettua ed aggiorna le registrazioni secondo le specifiche norme di legge.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">SI</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">NO</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">NA</td> </tr> </table> Sono presenti ed aggiornati i seguenti registri: - Registro di stalla; - Registro dei trattamenti medico-veterinari; Verificare le condizioni indicate nel titolo autorizzativo e in particolare la congruità	SI	NO	NA
SI	NO	NA			

					fra il massimo numero e la categoria degli animali autorizzati e quello degli animali effettivamente presenti. NOTE:
2	La documentazione anagrafica e di scorta (modello 4 completo delle attestazioni sanitarie previste o certificato sanitario di origine e passaporti ove richiesti) è completa e coerente con gli animali presenti in stalla.	SI	NO	NA	Verificare su un campione rappresentativo dell'effettivo: - La corretta identificazione (marchi auricolari e passaporti) e registrazione degli animali; - I tempi di validità delle certificazioni veterinarie di scorta degli animali, in particolare verificare che le date di effettuazione delle prove diagnostiche e di rilascio dell'attestazione sanitaria siano coerenti con la data di carico dell'animale sul registro tenendo conto anche di eventuali proroghe; - L'eventuale isolamento in apposito locale di animali con certificazioni sanitarie scadute. NOTE:
3	Tracciabilità dei trattamenti: trattamenti terapeutici dichiarati nel modello 4 di entrata (in particolare per le stalle di sosta da macello) sono riportati nel modello 4 di uscita (verde).	SI	NO	NA	Verificare a campione la corrispondenza tra modello 4 in entrata e modello 4 in uscita. NOTE:
Requisiti di biosicurezza e di benessere animale (art. 17 DPR 320/1954; art. 11 d.lvo 196/1999; OM 28 maggio 2015)					
4	La stalla di sosta costituisce unità epidemiologica distinta da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tale, è fisicamente e funzionalmente separata da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.	SI	NO	NA	In BDN per il codice della stalla di sosta non sono registrate altre strutture zootecniche. NOTE:
5	Nella stalla di sosta è garantita la netta separazione degli animali da vita da quelli destinati direttamente al macello nonché degli animali con qualifica sanitaria differente, in maniera tale da prevenire contatti fisici diretti ovvero qualsivoglia contatto di tipo indiretto attraverso personale, mezzi o cose.	SI	NO	NA	Effettuare la verifica anche sui mezzi di trasporto. NOTE:
6	E' garantita la netta separazione tra animali da riproduzione e da ingrasso.	SI	NO	NA	Effettuare la verifica anche sui mezzi di trasporto. NOTE:

7	Le attrezzature e gli impianti per il carico e scarico degli animali sono correttamente funzionanti.	SI	NO	NA	NOTE:
8	I locali e corridoi sono adeguatamente illuminati, lavabili e disinfettabili. Utilizzo ove necessario, di acqua pulita o potabile per evitare contaminazioni.	SI	NO	NA	<ul style="list-style-type: none"> - Criterio per la verifica di ispezionabilità degli animali: è possibile attuare la lettura della marca auricolare a distanza senza dover catturare l'animale. - Presenza disinfettanti efficaci; - Documenti di acquisto disinfettanti; - Adeguata disponibilità di materiale per lettieri; - I locali e le attrezzature ispezionabili sono adeguatamente puliti. <p>NOTE:</p>
9	Le mangiatoie e gli abbeveratoi sono lavati e idonei alla disinfezione.	SI	NO	NA	NOTE:
10	Corretta gestione della zona di raccolta dello strame e del letame.	SI	NO	NA	NOTE:
11	Corretto funzionamento del sistema di raccolta delle acque di scolo.	SI	NO	NA	NOTE:
12	Le strutture sono idonee e di capacità sufficiente per mantenere in isolamento tutti gli animali presenti.	SI	NO	NA	NOTE:
13	Presenza ed identificazione di un idoneo ricovero di infermeria.	SI	NO	NA	NOTE:
14	Presenza di dispositivi di contenimento manuali o meccanici funzionanti.	SI	NO	NA	NOTE:
15	Attuazione di un programma di derattizzazione e di lotta agli insetti nocivi "documentabile".	SI	NO	NA	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di un piano aziendale/contratto con ditta esterna; - Planimetria con indicazione dei punti esca; - Registrazione dei consumi delle esche; - Utilizzo diretto (presenza dei documenti di acquisto, data di scadenza); - Presenza di esche posizionate; - Presenza di un programma di lotta per

					<p>il controllo delle mosche e degli altri insetti nocivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disinfestazioni periodiche; - Sanificazione degli ambienti (rimozione frequente liquami, ecc); - Individuazione e distruzione dei siti di replicazione; - Lotta agli adulti (ad esempio carte o strisce impregnate di insetticidi); - Utilizzo di prodotti autorizzati per l'uso nelle stalle e rotazione dei principi attivi utilizzati per evitare forme di resistenza. <p>NOTE:</p>
16	Il latte munto dalle vacche presenti nella stalla di sosta è destinato a scopi diversi dal consumo umano.	SI	NO	NA	NOTE:
17	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Il personale applica buone prassi per assicurare il rispetto delle norme relative al benessere ai sensi del D.lvo 146/2001.	SI	NO	NA	<ul style="list-style-type: none"> - E' assicurato un adeguato addestramento per il governo degli animali ai fini del benessere animale (presenza di evidenze relative ad eventuali corsi di formazione effettuati). <p>NOTE:</p>

Legenda:

- NA (Non applicabile):** il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
- SI:** il requisito è rispettato;
- NO:** il requisito non è rispettato.

Data del primo controllo:/..../....

Cognome e Nome del controllore: _____

VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE (da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo)

PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE: **SI NO*** DATA DI VERIFICA:/..../....

*La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni.

DATA DEL CONTROLLO:/..../....

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE: _____

Nei casi previsti, è stato dato PREAVVISO (max 48 ore) del presente controllo: NO SI

Se SI, in data tramite:

- Telefono
- Telegramma/lettera/fax
- Altra forma.....

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE: _____